



ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 2

P.zza M. L. King S. M. Angeli ASSISI - (PG)

Tel. 075/8041987 - Fax 075/8048438

e mail: pgic834002@istruzione.it Sito web: www.icassisi2.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 2

P.zza M.L. King

06081 – S. Maria degli Angeli – Assisi (PG)

Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di CoViD-19

Revisione in aggiornamento del DVR dell'Istituto Comprensivo Assisi 2

Rev.	Data	Descrizione
03	04 settembre 2021	Aggiornamento protocollo
02	31 agosto 2020	Aggiornamento protocollo
01	11 maggio 2020	Integrazione protocollo
00	11 maggio 2020	Costituzione comitato per monitoraggio protocollo

Datore di Lavoro

Dott.ssa Chiara Grassi

Medico Competente

Dott.ssa Ida Elena Sapia

(Per avvenuta collaborazione)

RSPP

Ing. Carlo Fabio Piccioni

RLS

Prof. Learco Boccali

(Per avvenuta consultazione)



SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. SCOPO	5
3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI	8
4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 PER LE STRUTTURE SCOLASTICHE...	9
5. MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-Cov-2.	14

1. PREMESSA

Vengono predisposte le linee operative per garantire il regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022 nell'Istituto Comprensivo Assisi 2, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19 ed in considerazione di quanto riportato nel D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare nell'art. 29 bis recante "*Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19*".

Viene pertanto aggiornato il protocollo di sicurezza anti-contagio per tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) con particolare attenzione alla salvaguardia del benessere psicofisico e sociale soprattutto dei minori garantendo lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi dell'Istituto Comprensivo Assisi 2.

Alla luce delle misure ed indicazioni governative, ministeriali e dei comitati tecnico scientifici, riguardo la necessità che l'istituzione scolastica proceda, con il coinvolgimento del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché predisponga adeguata ed opportuna formazione ed informazione sulle procedure di cui al presente documento, vengono richiamate le principali disposizioni generali di natura sanitaria, per agevolare il Dirigente scolastico e l'Istituto in generale nell'adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca in materia di relazioni sindacali.

Le attività devono avvenire in presenza di condizioni che assicurino ai docenti, al personale A.T.A. ed agli utenti (studenti, ma anche alle famiglie) che frequentano le strutture scolastiche adeguati livelli di protezione che tutelino la salute di tutta la comunità. Sulla base di quanto detto al precedente periodo e alla luce delle misure ed indicazioni contenute nelle disposizioni normative che hanno caratterizzato l'anno scolastico precedente, nonché il Documento allegato relativo al Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 del 14 agosto 2021, il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ha aggiornato il presente protocollo di sicurezza anti-contagio.

Il Datore di Lavoro, per prevenire la diffusione del Virus, informa, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, tramite il sito web dell'Istituto ed in attuazione a quanto previsto dall'articolo 36 del Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola, al fine di informarli sulle misure adottate per contrastare e contenere la diffusione del Coronavirus. A tale nota informativa seguirà incontro formativo (in presenza o in modalità *on line*) con tutto il personale lavoratore dell'Istituto Comprensivo.

Il documento, che rappresenta aggiornamento (rispetto al precedente "documento CoViD-19") del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio biologico associato alla diffusione del virus Sars-Cov-2, specifico per la realtà scolastica ed in coerenza con le misure di tutela previste dall'art. 15 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e i principi di massima precauzione, discendenti anche dal precetto contenuto nell'art. 2087 c.c., prende atto delle misure indicate dalle Autorità pubbliche, Sanitarie e dal Governo, delle indicazioni delle Linee Guida per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 e le declina nel contesto operativo dell'Istituto Comprensivo.

Il Protocollo è costituito dalle raccomandazioni del CTS, o altri organi dello Stato, per la prevenzione da contagio COVID-19 e dalla descrizione delle successive azioni di competenza dell'Istituto scolastico (attivazione procedure).

Le misure individuate tengono conto della tipologia dell'agente biologico: Virus SarsCov2, come da definizione del Ministero della salute, della sua modalità di trasmissione, dell'analisi dell'attività svolta dall'impresa e della sua organizzazione, prendendo in esame i seguenti fattori:

- Definizione dell'agente biologico
- Individuazione delle sorgenti di rischio nel proprio contesto
- Definizione dell'esposizione dei lavoratori, utenti, fornitori, appaltatori, ecc.
- Misure di contenimento e modalità applicative illustrate in ogni punto della linea guida

DEFINIZIONE DEL VIRUS

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (*sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome*) e la SARS (*sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome*).

Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19.

La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

SINTOMI

I sintomi di COVID-19 variano sulla base della gravità della malattia, dall'assenza di sintomi (essere asintomatici) a presentare febbre, tosse, mal di gola, debolezza, affaticamento e dolore muscolare. I casi più gravi possono presentare polmonite, sindrome da *distress* respiratorio acuto e altre complicazioni, tutte potenzialmente mortali.

Perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) sono stati riconosciuti come sintomi di COVID-19.

Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea. (rif. Circolare Ministero salute 8 gennaio 2021)

Le persone anziane di età superiore ai 60 anni e quelle con patologie preesistenti, come ipertensione arteriosa, problemi cardiaci, diabete, malattie respiratorie croniche, cancro e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita, trapiantati o in trattamento con farmaci immunosoppressori) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia.

Un virus può replicarsi o creare copie di se stesso, a volte cambiando leggermente. Questi cambiamenti sono chiamati "mutazioni". Un virus con una o più nuove mutazioni viene indicato come una "variante" del virus originale.

Finora sono state identificate in tutto il mondo centinaia di varianti di questo virus.

In Italia al 20 luglio scorso la prevalenza della cosiddetta "variante Delta" di SARS-CoV-2 è del 94,8%, in forte aumento rispetto alla *survey* del 22 giugno. La Variante Delta è caratterizzata da una trasmissibilità dal 40 al 60% più elevata rispetto alla variante Alfa ed è associata ad un rischio relativamente più elevato di infezione in soggetti non vaccinati o parzialmente vaccinati. La rapida diffusione della variante Delta è un dato atteso e coerente con i dati europei. È fondamentale continuare il tracciamento sistematico dei casi per individuare i focolai, e completare il più velocemente possibile il ciclo vaccinale, dal momento che questo garantisce la migliore protezione.

L'emergenza di nuove varianti rafforza l'importanza, per chiunque, compresi coloro che hanno avuto l'infezione o che sono stati vaccinati, di aderire rigorosamente alle misure di controllo sanitarie e socio-comportamentali (l'uso delle mascherine, il distanziamento fisico e l'igiene delle mani).

Al fine di limitare la diffusione di nuove varianti, l'Italia ha disposto specifiche azioni di sanità pubblica:

- rafforzare la sorveglianza di laboratorio nei confronti delle nuove varianti SARS-CoV-2
- fornire indicazioni per implementare le attività di ricerca e gestione dei contatti dei casi COVID-19 sospetti/confermati per infezione da variante
- limitare gli ingressi in Italia dei viaggiatori provenienti dai paesi più colpiti dalle varianti
- realizzare indagini rapide di prevalenza per stimare correttamente la diffusione delle varianti nel nostro Paese
- disporre misure di contenimento (aree rosse) nelle aree più colpite del Paese anche a livello comunale.

Inoltre, l'Italia (e l'intera comunità mondiale) si è posta l'obiettivo della campagna di vaccinazione della popolazione, per prevenire le morti da COVID-19 e raggiungere al più presto l'immunità di gregge per il SARS-CoV2.

In particolare, il personale scolastico è stato tra i primi ad essere vaccinati e, con il nuovo inizio dell'anno scolastico 2020-2021, anche a seguito della pubblicazione del D.L. 111 in data 06 agosto 2021 recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", si stabilisce, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **l'obbligo per tutto il personale scolastico** di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87 del 17/6/2021).

TRASMISSIONE

Il SARS-CoV2 viene trasmesso principalmente tramite goccioline - *droplets* ($\geq 5\mu\text{m}$ di diametro) e *aerosol* da una persona infetta quando starnutisce, tossisce, parla o respira e si trova in prossimità di altre persone. Il virus è stato anche isolato dalle feci di casi infetti, indicando che anche la trasmissione fecale-orale potrebbe essere una via di infezione.

Le goccioline possono essere inalate o possono poggiarsi su superfici, con cui altri vengono a contatto e vengono, quindi, infettate toccandosi il naso, la bocca o gli occhi.

SARS-CoV-2 si può quindi trasmettere per contatto diretto o indiretto con oggetti o superfici nelle immediate vicinanze di persone infette che siano contaminate da loro secrezioni (saliva, secrezioni nasali, espettorato).

Il virus può sopravvivere su superfici per poche ore (rame, cartone) fino a un certo numero di giorni (plastica e acciaio inossidabile). Tuttavia, la quantità di virus vitale diminuisce nel tempo (decadimento esponenziale del titolo virale nel tempo) e potrebbe non essere sempre presente in quantità sufficiente da causare l'infezione.

Il periodo di incubazione per COVID-19 (cioè il tempo che intercorre tra l'esposizione al virus e l'insorgenza dei sintomi) è attualmente stimato tra uno e 14 giorni.


È noto che il virus può essere trasmesso quando le persone infette presentano sintomi come la tosse.

Una persona infetta può anche trasmettere il virus fino a due giorni prima che si manifestino i sintomi.

Per questo è essenziale lavarsi correttamente e regolarmente le mani con acqua e sapone o con un prodotto a base alcolica e pulire frequentemente le superfici.

L'uso di detergenti a base di alcol o alcalini è sufficiente a uccidere il virus, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti; anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale, in considerazione anche del fatto che le conoscenze in merito sono in continuo aggiornamento, per questo è importante attenersi alle misure raccomandate dalle autorità sanitarie.



TRATTAMENTO

Il 27 dicembre 2020, il cosiddetto “*Vaccine day*”, è la data che ha segnato il via ufficiale alla campagna di vaccinazione contro il COVID-19 in tutta Europa. In Italia, la distribuzione vera e propria del vaccino è iniziata il 31 dicembre.

La vaccinazione è offerta alla popolazione in considerazione di valori e principi di equità, reciprocità, legittimità, protezione, promozione della salute e del benessere, delle indicazioni internazionali ed europee, e dell’epidemiologia locale, e secondo modalità e priorità che tengono conto del rischio di malattia, dei tipi di vaccini autorizzati e della loro effettiva disponibilità, nel quadro della strategia generale messa a punto dalla Commissione europea.

La vaccinazione costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della SARS-CoV-2. È, dunque, essenziale, per evitare di dover rinunciare alla didattica in presenza, oltre che alle altre attività di socializzazione in ambiente scolastico, e nel contempo impedire che si generino focolai di infezione, promuovere la vaccinazione nella scuola, tanto del personale scolastico (docente e non docente), quanto degli studenti.

Con Decreto del 12 marzo 2021, il nostro Paese ha adottato il nuovo “piano strategico nazionale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” per l’esecuzione della campagna di vaccinazione nazionale.

Sulla base degli studi scientifici disponibili, l’età e la presenza di patologie rappresentano le variabili principali di correlazione con la mortalità per COVID-19. Sono state individuate come prioritarie anche le seguenti categorie, a prescindere dall’età e dalle condizioni patologiche:

Personale scolastico e universitario, docente e non docente

Forze armate, di polizia e del soccorso pubblico: Forze armate, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Protezione Civile

Servizi penitenziari: polizia penitenziaria, personale carcerario, detenuti

Altre comunità residenziali socio-sanitarie, civili, religiose, ecc.

Successivamente, il piano operativo del commissario straordinario ha definito tre linee operative per il completamento della campagna vaccinale (a regime 500 mila somministrazioni al giorno su base nazionale, con una copertura di almeno l’80% della popolazione entro settembre 2021):

approvvigionamento e distribuzione

monitoraggio costante dei fabbisogni

capillarizzazione della somministrazione.

2. SCOPO

Lo scopo del presente protocollo di sicurezza (in aggiornamento del precedente protocollo predisposto dall’Istituto Comprensivo) è quello di definire, nella realtà scolastica, le misure di contenimento del contagio da Coronavirus, secondo le indicazioni fornite dal Governo e dalle misure riportate nei Protocolli condivisi di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro e nelle scuole firmati dal Governo, dalle parti sociali e dalle associazioni di categoria, ad integrazione delle misure di prevenzione già adottate, anche nel rispetto delle disposizioni legislative emanate (DPCM, DL, Leggi), delle indicazioni e circolari del Ministero della Salute, dei rapporti ISS COVID-19, delle Ordinanze anche Regionali, del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 negli ambienti di lavoro sottoscritto da Governo e Parti Sociali (ultima revisione del 06 aprile 2021), nonché il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021 – 2022 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 del 14 agosto 2021.

Il COVID-19 rappresenta un *rischio biologico generico*, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria; in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, per cui si è data assoluta priorità alla didattica

in presenza, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni, viene data attuazione alle indicazioni del protocollo di intesa, nel rispetto della normativa vigente. Pertanto, si stabilisce che:

- è prevista la formazione e l'aggiornamento in materia di COVID, per il personale scolastico;
- l'Istituto Scolastico provvede ad integrare ed aggiornare il patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzata con la recente esperienza della didattica a distanza;
- ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto;
- il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid - 19. Il rispetto di tali prescrizioni, nonché i protocolli rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l'applicazione delle prescrizioni del presente documento, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all'attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente;
- il Dirigente scolastico dovrà informare chiunque entri nei locali dell'istituto circa le disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.
- In particolare, le informazioni riguardano:
 - o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
 - o il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
 - o l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.

Le misure sopra individuate ed adottate dall'Istituto Comprensivo al fine di prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e di contribuire alla prevenzione della diffusione dell'epidemia, tengono conto del fatto che l'Istituto Comprensivo, con **codice ATECO 85** secondo la classificazione proposta da INAIL (Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - Aprile 2020) si basa sulle variabili:

- Esposizione (*probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative*)
 - Prossimità (*caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale*)
 - Aggregazione (*tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda*)
- a cui vengono attribuiti i seguenti valori:

Esposizione:

- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa (**uffici e scuole**);
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

Prossimità:


- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
 - 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
 - 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. **uffici e scuole**);
 - 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
 - 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).
- Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala.

Aggregazione:

- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, **scuole**, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

ISTRUZIONE	INDICE DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Esposizione	1	Medio Basso
Prossimità	2	Medio (lavoro in spazi condivisi con distanziamento)
Aggregazione	1,30	Medio Basso (aggregazioni controllabili tramite procedure)

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun gruppo di lavoro all'interno della matrice seguente



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

La classificazione del rischio da contagio da SARS-CoV-2, indicato nel INAIL di cui sopra, per le attività scolastiche porta ad una classe di rischio **MEDIO-BASSO**. Sulla base dell'approccio di matrice di rischio si possono adottare una serie di misure atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori.

Per confermare il dato INAIL ed individuare il livello di rischio e l'adozione delle misure di prevenzione e protezione per l'istituzione scolastica in esame, viene condotta, sotto la responsabilità del Datore di Lavoro, con la collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, acquisendo le informazioni necessarie direttamente dai lavoratori interessati o dai loro Dirigenti e/o Preposti e con la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, la seguente analisi del rischio.

Inoltre, considerata la rapida evoluzione dell'emergenza COVID-19, occorre periodicamente verificare che i parametri utilizzati siano coerenti alla situazione e alle disposizioni delle autorità competenti.

Il metodo si basa su una classificazione dei livelli di rischio secondo una matrice $D * P * K$ dove D è il danno potenziale derivante dall'infezione da coronavirus, P è la probabilità di accadimento, K è un coefficiente di aggiustamento che tiene conto della presenza di eventuali fattori in grado di ridurre l'entità della probabilità e/o della gravità, modulando il rischio in funzione delle cautele adottate. È prevista la compilazione di 4 schede come da diagramma:


- Attribuzione del parametro **D** in una scala tra 2 e 3
- Attribuzione della probabilità **P** in una scala tra 1 e 5
- Attribuzione del fattore correttivo **K** compreso tra 0,67 e 1
- Calcolo del rischio **R**.

Alle quali corrispondono le schede misure:

- Generale (**azzurro**): da adottare da parte di tutti i lavoratori
- Rischio trascurabile (**verde**)
- Rischio basso (**giallo**)
- Rischio medio (**arancio**)
- Rischio Alto (**rosso**).

La gestione delle prime fasi emergenziali ha permesso di acquisire esperienze prevenzionali che vengono pertanto utilmente sviluppate nelle successive fasi.

Il sistema di prevenzione nazionale, nonché scolastico, realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell'assetto normativo operato dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., offre la naturale



infrastruttura per l'adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all'attuale emergenza pandemica.

C'è la necessità di adottare una serie di azioni che integrano il documento di valutazione dei rischi (DVR) principale atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.

Tali misure sono così classificate:

- Misure organizzative
- Misure di prevenzione e protezione
- Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici

È chiaro che le misure individuate nel presente Documento costituiscono misure integrative a quelle individuate nel Documento di Valutazione dei Rischi dell'Istituto Comprensivo e si affiancano a queste ultime – per la durata dell'emergenza - conservando la propria distinta natura e funzione.

3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

La redazione del presente documento avviene nel rispetto delle norme, circolari, chiarimenti, raccomandazioni, ordinanze ed altri atti ufficiali, emanati dalle Istituzioni preposte: Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ecc. Le misure sotto riportate tengono conto delle indicazioni contenute nell'ultimo Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nelle scuole firmato dal Governo, le parti sociali e le associazioni di categoria; qualora lo stesso dovesse subire aggiornamenti/integrazioni, verrà valutata la necessità di aggiornare e/o integrare il presente protocollo.

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e norme correlate, TITOLO X e art. 41, recante “Sorveglianza sanitaria”.

Protocollo INAIL ed altri del 01 settembre 2021. Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)

Nota Ministero Istruzione del 30 agosto 2021. Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti

Nota Ministero Istruzione del 13 agosto 2021. Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico.

D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;

Protocollo d'intesa del 14 agosto 2021 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;

Piano scuola 2021-2022 e relativa trasmissione del 18 agosto 2021 ai Dirigenti Scolastici

Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;

Nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)

Parere tecnico MIUR 1237 del 13.08.2021

Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19”, vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;

D.L. 23 luglio 2021, n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, Art. 58 “Misure urgenti per la scuola”;

D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 83 “Sorveglianza sanitaria eccezionale”;

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i., per il quale i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”;

Decreto 12 marzo 2021 - Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2

Delibere del Consiglio dei Ministri che prorogano, più volte, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario (ad oggi al 31 dicembre 2021).

Protocollo, del 24 aprile 2020, condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali (integrazione del protocollo del 14 marzo 2020)

D.L. 8 aprile 2020 n. 23 art. 29 bis - Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio COVID-19;

Protocollo, del 14 marzo 2020, condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali

Aggiornamenti e integrazioni del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19

D.P.C.M. 4 marzo 2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

D.P.C.M. 1 marzo 2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

D.P.C.M. 25 febbraio 2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Circ. Ministero della Salute del 03/02/2020: Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico
Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020: Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Rapporti ISS COVID-19 (<https://www.iss.it/rapporti-covid-19>)

Ordinanze e Circolari dei Ministeri dell'Istruzione e della Salute

Ordinanze della Regione Umbria

Verbali riunioni presso Dipartimento Protezione Civile riguardanti la gestione COVID-19 nelle scuole

Linee guida INAIL (Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche) ed. 2020

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 PER LE STRUTTURE SCOLASTICHE

CHECK LIST TITOLO X D.LGS 81/08 e s.m.i.

Una valutazione del rischio specifico per COVID-19 è ritenuta obbligatoria per tutte le fattispecie in cui il rischio legato all'attività sia diverso da quello della popolazione generale. In prima battuta tutte le attività che espongono all'interazione con persone modificano il livello di rischio, ancorché i contatti avvengano in ambienti di lavoro.

Si applicano quindi il titolo X sugli agenti biologici e i disposti generali del titolo I del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Segue *check list* su applicazione del titolo X D.Lgs. 81/08.

<i>Riferimento</i>	<i>Prescrizione</i>	<i>Riscontro</i>
<i>Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:</i>		
Art. 271 c. 1	a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' <i>ALLEGATO XLVI</i> o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	Rif. scheda successiva
Art. 271 c. 1	b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte	Cfr. introduzione
Art. 271 c. 1	c) dei potenziali effetti allergici e tossici	Non noti
Art. 271 c. 1	d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	Cfr. schede di valutazione
Art. 271 c. 1	e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	Cfr. paragrafi successivi
Art. 271 c. 1	f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati	Nessuno
<i>Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:</i>		
Art. 271 c. 5	Integrare il DVR con: a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione. Il grado di esposizione al rischio legato alla normale attività lavorativa che non comporti particolari condizioni di aggregazione o spostamenti, è pari a quello della popolazione generale.
Art. 271 c. 5	b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)	Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro solitario
Art. 271 c. 5	c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	Rif. Firma del DVR
Art. 271 c. 5	d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	Cfr. paragrafi successivi

Riferimento	Prescrizione	Riscontro
Art. 271 c. 5	e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	Non applicabile
<i>In particolare, il datore di lavoro:</i>		
Art. 272 c. 2	Il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	Non applicabile
Art. 272 c. 2	b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	Rif. applicazione misure specifiche
Art. 272 c. 2	c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	Cfr. paragrafi successivi
Art. 272 c. 2	d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	Cfr. paragrafi successivi
Art. 272 c. 2	e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	Non applicabile
Art. 272 c. 2	f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'Allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati	Non applicabile
Art. 272 c. 2	g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	Non applicabile
Art. 272 c. 2	h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	Non applicabile
Art. 272 c. 2	i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	Non applicabile
Art. 272 c. 2	l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	Cfr. paragrafi successivi
Art. 272 c. 2	m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro	Non applicabile
<i>In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:</i>		
Art. 273 c. 1	1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	Rif. servizi igienici e misure specifiche
Art. 273 c. 1	b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili	Non applicabile per l'uso non deliberato
Art. 273 c. 1	c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	Cfr. paragrafi successivi
Art. 273 c. 1	d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	Non applicabile per l'uso non deliberato
<i>Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:</i>		
Art. 278 c. 1	1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati	Protocollo COVID-19 su web Formazione specifica

Riferimento	Prescrizione	Riscontro
Art. 278 c. 1	b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione	Protocollo COVID-19 su web Formazione specifica
Art. 278 c. 1	c) le misure igieniche da osservare	Protocollo COVID-19 su web Formazione specifica
Art. 278 c. 1	d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego	Non applicabile
Art. 278 c. 1	e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4	Non applicabile
Art. 278 c. 1	f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze	Non applicabile
Registro degli esposti e degli eventi accidentali:		
Art. 280	Istituzione del registro degli esposti	Non applicabile

SCHEDA I - ATTRIBUZIONE DELLA GRAVITÀ

Il coronavirus (SARS-CoV-2) è un agente biologico classificato in **gruppo 3**; infatti, con la Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 la "Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)" inserita nell'allegato III della Direttiva 2000/54/CE (Direttiva agenti biologici, nella tabella relativa ai VIRUS (Ordine «Nidovirales», Famiglia «Coronaviridae», Genere «Betacoronavirus») è posta tra «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS)» e «Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS)».

Il rigoroso rispetto e l'applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono le norme dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono, più che mai, di massima importanza. La Direttiva 2000/54/CE stabilisce norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro sicurezza e salute dall'esposizione agli agenti biologici durante il lavoro, ivi comprese norme per la prevenzione di tali rischi.

L'allegato III della Direttiva 2000/54/CE stabilisce l'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo, classificati secondo il livello del rischio di infezione.

L'elenco è stato modificato dalla Direttiva (UE) 2020/739 per tenere conto delle nuove conoscenze riguardo agli sviluppi scientifici ed epidemiologici che hanno determinato notevoli cambiamenti in presenza di nuovi agenti biologici. Il SARS-CoV-2 può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in particolare per gli anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica.

Attualmente sono disponibili vaccini distribuiti in Italia a tutta la popolazione al di sopra dei 12 anni e si stanno compiendo sforzi significativi a livello internazionale per produrre, validare e distribuire un numero considerevole di vaccini, sufficiente per la popolazione mondiale. Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., integrato dall'art. 4 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, ha aggiornato pertanto la classificazione **pari a 3**.

STEP NUMERO 1: ATTRIBUIRE IL VALORE ALLA GRAVITÀ

PARAMETRO	Valore	Barrare
GRAVITÀ	2	
	3	X

Il giudizio sul gruppo di appartenenza e sulla gravità assegnata è rivisitato alla luce dell'evoluzione delle conoscenze.

SCHEDA II - ATTRIBUZIONE DELLA PROBABILITÀ

Individuare tra le circostanze / evidenze che seguono quella peggiorativa e assegnare il relativo punteggio di probabilità.

	Circostanza / evidenza	Punteggio
Bassissima probabilità di diffusione del contagio	Non ha effettuato viaggi negli ultimi 14 giorni.	1
	Non ha avuto contatti con persone rientrate da viaggi in zone a rischio negli ultimi 14 giorni.	1
	Non ha lavorato a contatto con utenti esterni alla scuola negli ultimi 14 giorni.	1
	Non ha avuto relazioni o contatti diretti /indiretti con possibili persone infette negli ultimi 14 giorni.	1
	È dotato di Certificazione Verde	1
Bassa probabilità di diffusione del contagio	Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in zone nelle quali non sono noti casi.	2
	Ha avuto contatti con persone rientrate da meno di 14 giorni da viaggi in aree nelle quali non sono noti casi.	2
	Ha lavorato con utenza esterna della quale non si ha motivo di sospettare l'infezione.	2
	È dotato di Certificazione Verde	2
Media probabilità di diffusione del contagio	Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in aree nei quali sono noti casi di contagio.	3
	Ha avuto contatti con persone rientrate da meno di 14 giorni da viaggi in aree nei quali sono noti casi di contagio.	3
	Ha avuto contatti negli ultimi 14 giorni con persone per i quali c'è motivo di ritenere siano potenzialmente infetti.	3
	Ha lavorato negli ultimi 14 giorni con utenza in aree in cui si sono verificati casi.	3
Elevata probabilità di diffusione del contagio	Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in zone classificate a rischio e ha avuto interazioni con persone di quelle aree.	4
	Lavora con utenza potenzialmente infetta nel comparto sanitario, aeroportuale, centri di smistamento ecc.	4
	Ha lavorato / interagito con utenti e soggetti che sono stati posti in quarantena perché classificati sospetti (contatto secondario)	4
Molto elevata probabilità di diffusione del contagio	Lavora a diretto contatto con utenza infetta (presenza di casi confermati).	5
	Negli ultimi 14 giorni è stata a contatto diretto con persone infette (casi confermati).	5
	È stato in aree con accertata trasmissione locale da meno di 14 giorni.	5

STEP NUMERO 2: ATTRIBUIRE IL VALORE ALLA PROBABILITÀ (BARRARE)

PARAMETRO	Valore	Barrare
Probabilità	1	
	2	
	3	X
	4	
	5	

SCHEDA III - ATTRIBUZIONE DEL PARAMETRO K

Individuare tra le circostanze / evidenze che seguono quella pertinente e assegnare il relativo punteggio.

STEP NUMERO 3: ATTRIBUIRE IL VALORE AL PARAMETRO K (BARRARE)

Parametro	Evidenza	Valore	Barrare
K	Le attività sono svolte adottando precise procedure e idonee misure di contenimento (es. rispetto di tutte le direttive scolastiche e ministeriali ecc.). Il personale è adeguatamente informato e, se del caso, formato e addestrato allo svolgimento in sicurezza delle proprie mansioni relativamente allo specifico rischio di infezione da coronavirus.	0,67	X
	Le attività sono state svolte adottando cautele e misure atte a ridurre la probabilità di esposizione (procedure di lavoro, modalità di interazione con le persone, pulizia, sistemi di protezione, misure di igiene personale ecc.). Il personale è informato e, se del caso, formato e addestrato relativamente ai comportamenti da adottare per prevenire l'infezione.	0,83	
	Tutti gli altri casi non compresi nelle casistiche di cui sopra	1	

SCHEDA IV - ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

Identificare il livello di rischio secondo $R = D * P * K$.

D	P	K	R
3	3	0,63	6

Classificare il rischio secondo lo schema che segue.

STEP NUMERO 4: CLASSIFICARE IL RISCHIO

Parametro	Valore	Classificazione	Barrare
R	1 ÷ 3	Trascurabile	
	4 ÷ 6	Basso	X
	7 ÷ 8	Medio	
	9 ÷ 15	Alto	

Viene allora adottata la scheda di comportamento generale e aggiunta quella corrispondente al proprio livello di rischio.

SCHEDA AZZURRA - VALIDA IN OGNI CASO

- Diffusione ai lavoratori le MISURE IGIENICO-SANITARIE indicate dal Ministero della salute
- Dotazione di igienizzante per le mani negli uffici, nelle aule, nelle aree di lavoro e nei servizi igienici
- Partecipazione a seminari, convegni, fiere, corsi formativi e altri luoghi che possono essere affollati solo se autorizzati e verificato il distanziamento e l'areazione dei locali; sono favorite soluzioni quali la videoconferenza e la formazione a distanza
- Obbligo di comunicare eventuali contatti avuti con persone infette o potenzialmente infette
- Qualora affetti da sintomi¹ compatibili con quelli del Coronavirus, vige l'obbligo di astenersi subito dal lavoro e di comunicare alle autorità sanitarie il proprio stato di salute
- Garantire la pulizia ed igienizzazione a fine giornata (o al cambio turno di classi nei laboratori) di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, che nei laboratori.

Qualora nella scuola si sospetti la presenza di una persona infetta o a rischio:

- Evitare il contatto ravvicinato con le persone sospette, che verranno temporaneamente isolate in una cd "stanza COVID"², fino al loro allontanamento.
 - Mantenere l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con soluzioni alcoliche contenenti almeno il 60% di alcol).
 - Evitare di toccare occhi, naso e bocca con mani non lavate.
 - Igiene legata alle vie respiratorie:
 - starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso;
 - gettare i fazzoletti utilizzati immediatamente dopo l'uso, possibilmente in un contenitore chiuso (direttamente dalla persona interessata), quindi nell'apposito cestino; il sacchetto sarà smaltito come rifiuto indifferenziato.
 - lavare le mani dopo aver starnutito/tossito.
 - Evitare il contatto ravvicinato (non inferiore a un metro), quando possibile, con chiunque.
 - Mantenere pulite le superfici di lavoro.
 - Astenersi dal lavoro se accusi sintomi respiratori o sintomi compatibili con quelli del Coronavirus.
- Qualora i sintomi si manifestino al lavoro, allontanarsi dalla struttura scolastica con indosso mascherine per proteggere gli altri, messe a disposizione dall'amministrazione scolastica.
- Arieggiare frequentemente i locali.
 - Non riprendere servizio prima di 3 giorni dall'ultima rilevazione di alterazione della temperatura in caso di sindrome influenzale.
 - Rivolgersi alle autorità sanitarie preposte qualora si evidenziassero casi sospetti.

SCHEDA VERDE - RISCHIO TRASCURABILE

In più rispetto alla scheda azzurra:

- Limitare le situazioni di copresenza di un numero elevato di persone nello stesso ambiente
- Incentivare l'utilizzo di mezzi digitali di gestione delle riunioni a distanza
- Informare immediatamente il DL di eventuali situazioni a rischio di cui dovessero essere a conoscenza.

SCHEDA GIALLA - RISCHIO BASSO

In più rispetto alle precedenti:

- Mettere il lavoratore (se possibile ed in particolare se fragile) in condizione di lavorare in *smart working*.
- Monitorare l'insorgenza di eventuali sintomi riferibili all'infezione da Coronavirus e rivolgersi immediatamente alle autorità sanitarie preposte in caso di sospetta infezione evitando di recarsi a lavoro.
- Informare immediatamente il medico di base ed il DL in caso di sospetta infezione.

¹ I sintomi di COVID-19 variano sulla base della gravità della malattia, dall'assenza di sintomi (essere asintomatici) a presentare febbre, tosse, mal di gola, debolezza, affaticamento e dolore muscolare. I casi più gravi possono presentare polmonite, sindrome da distress respiratorio acuto e altre complicazioni, tutte potenzialmente mortali. Perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) sono stati riconosciuti come sintomi di COVID-19.

Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea.

² Ambiente o spazio dedicato all'accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione).

SCHEDA ARANCIO - RISCHIO MEDIO

In più rispetto alle precedenti:

- Evitare contatti tra lavoratore a rischio Coronavirus (in isolamento in stanza COVID), studenti e altri lavoratori
- Adottare specifiche procedure per fare in modo che l'interazione con le persone non comporti possibilità di contatto stretto / contatto diretto / esposizione

SCHEDA ROSSA - RISCHIO ALTO

In più rispetto alle precedenti:

- Vietare qualsiasi contatto del lavoratore (studente) con sospetto di infezione da Coronavirus (in isolamento)
- Impedire qualsiasi contatto con altri lavoratori per i giorni successivi alla potenziale esposizione.
- Se positivi, rientrare in comunità solo in condizione certificata di guarigione clinica (ottenimento Green Pass).

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO

Al momento attuale, in base alla valutazione dei rischi effettuata, si ritiene opportuno, piuttosto che adottare azioni di miglioramento, seguire con attenzione e rispettare le misure di tutela e contenimento del contagio indicati dai provvedimenti legislativi e dalle indicazioni degli organismi istituzionali.

Il Datore di Lavoro si impegna a monitorare le fonti legislative ed informative ed a rendere immediatamente operative eventuali disposizioni, protocolli o linee guida delle autorità competenti in materia di salute pubblica, ma anche nella gestione della sicurezza del personale scolastico e degli studenti.

Si prendono in considerazione i protocolli emanati dai ministeri di riferimento (Salute, Istruzione, Pubblica Amministrazione), dalla Protezione civile, ma anche dall'Istituto Superiore della Sanità e dall'INAIL.

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19³.

Il mancato rispetto delle disposizioni indicate da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, a meno dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Il dirigente scolastico verifica, anche tramite delegati, il rispetto delle prescrizioni indicate. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10; inoltre la nota del Ministero n. 1260 del 30 agosto 2021 riporta ulteriori informazioni e suggerimenti per la verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico.

5. MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-Cov-2

5.1. Regole generali

Il CTS conferma che la vaccinazione "costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2". Per garantire il ritorno alla pienezza della vita scolastica, dunque, è essenziale che il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazione, contribuendo al raggiungimento di un'elevata copertura vaccinale e alla ripresa in sicurezza delle attività e delle relazioni proprie del fare scuola.

Al medesimo scopo, il CTS ritiene necessario promuovere la vaccinazione dei più giovani, considerando che "anche per gli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni, benché per questi ultimi è noto che gli sviluppi di una sintomatologia grave sia evento infrequente e che i casi letali sono estremamente rari, nondimeno si rivela essenziale avanzare celermente nella campagna vaccinale".

È di fondamentale importanza che l'Istituto Comprensivo, dopo aver svolto un ruolo basilare nel promuovere la conoscenza ed il rispetto delle regole anti-Covid, operi per far comprendere il valore della vaccinazione, sia nella sua dimensione di prevenzione del contagio e tutela della salute, soprattutto dei soggetti più fragili, sia ai fini della piena ripresa della vita sociale del Paese e, in particolare, della normale vita scolastica.

L'Istituto Comprensivo continua a curare campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie attraverso le quali richiamare le precondizioni per la presenza a scuola e

³ Certificazione verde COVID-19: la certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

contenute nel presente Documento. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico – che accede previo possesso del Green Pass valido, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti gli eventuali soggetti esterni che intendono accedere agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) indossare la mascherina e, quando necessario, anche altri DPI, forniti dalla scuola tranne nei casi specificamente previsti. Il personale scolastico, tramite referente di plesso, richiede i DPI all'ufficio competente presso la sede della scuola. I DPI devono essere smaltiti, come rifiuti indifferenziati, in appositi contenitori. Il CTS, in considerazione della progressiva copertura vaccinale della popolazione italiana, "ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l'a.s. 2021/2022" raccomandando, laddove possibile, di mantenere il distanziamento fisico e, però, "pagando attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza. ... Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico".
Con riferimento agli studenti, il CTS conferma, quale dispositivo di protezione respiratoria, la mascherina di tipo chirurgico. Per il personale della scuola, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica. I bambini sotto i sei anni di età continuano ad essere esonerati dall'uso di dispositivi di protezione delle vie aeree.
- b) Deve essere evitato ogni assembramento in tutti gli ambienti ed in particolare nelle sale docenti e presso i distributori di bevande. L'utilizzo degli spazi dedicati al personale docente e dei distributori di bevande è consentito (solo al personale docente e non docente) nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori; laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico resta fondamentale l'obbligo di indossare mascherine di tipo chirurgico.
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi indicate dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare appena l'ingresso, prima di accedere alle aule, ai laboratori ed ai servizi igienici, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, segnatamente dopo il contatto con oggetti di uso comune. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. Inoltre, negli uffici amministrativi, nei principali locali ad uso comune, nelle aule e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante. Gli studenti ed il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Gli studenti non potranno lasciare il proprio materiale a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto salviette di carta usa e getta.

Nelle aule non devono essere presenti a vista materiali o altro al fine di consentire una efficace igienizzazione da parte dei collaboratori scolastici. Il collaboratore scolastico in servizio, prima della chiusura giornaliera del plesso, verifica la funzionalità dei dispenser di igienizzanti e di sapone del plesso scolastico. Per la scuola dell'infanzia, oggetti come pennarelli, pastelli, ecc. dopo le attività dovranno essere igienizzati con apposito prodotto dalle maestre e riposti all'interno degli armadi chiusi.

Le bottigliette d'acqua degli studenti devono essere identificabili con nome e cognome.

Il personale scolastico non deve scambiarsi gli oggetti e le attrezzature manuali (es. pinzatrice); in caso di effettiva necessità, questi devono essere disinfettati prima della consegna al collega.

I collaboratori scolastici e tutto il personale presente nella scuola sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

Analogo ricambio di aria sarà garantito dai docenti ogni ora nelle aule fermo restando l'obbligo di mantenere per tutto il tempo (meteo permettendo) porta e finestra aperte (quest'ultima con catenella o vasistas).

In ogni plesso è stato identificato, anche per questo anno scolastico, come da raccomandazione del CTS, un **Referente scolastico per COVID-19** (ed un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente) quale leva per favorire i raccordi ad intra e ad extra che funga da interfaccia con il dipartimento di prevenzione e che crea una rete con le altre figure analoghe nelle altre istituzioni scolastiche

del territorio. Tutto il personale scolastico per COVID-19 ha ricevuto adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati.

5.2. Ingresso ed uscita dalla scuola

Il Datore di Lavoro, sul sito web della scuola, con comunicazione ai lavoratori e specifica cartellonistica elaborata e affissa nei punti strategici e maggiormente visibili, informa preventivamente il personale riguardo l'obbligo del possesso ed esibizione della Certificazione Verde e, per il personale esterno (compresi i genitori), che intende fare ingresso nei plessi scolastici, della dichiarazione che:

- negli ultimi 14 giorni, per quanto di propria conoscenza, non abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;
- della preclusione dell'accesso a chi provenga da zone a rischio;
- della preclusione dell'accesso a chi è in stato di quarantena;
- della preclusione dell'accesso a chi ha manifestato sintomatologia o temperatura corporea superiore a 37,5° C nei tre giorni precedenti.

Chiunque manifesti sintomi⁴ più comuni di COVID-19 o temperatura corporea superiore a 37,5 ° C dovrà restare a casa, avendo cura di informare il Datore di Lavoro. Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o alla responsabilità genitoriali per i minori.

Il lavoratore e la famiglia dello studente (e lo studente stesso) deve essere consapevole ed accettare il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in Istituto e di doverlo dichiarare tempestivamente al Datore di Lavoro e al referente COVID laddove, successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi più comuni di COVID-19 o temperatura corporea superiore a 37,5 ° C) per cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria.

Il lavoratore e lo studente stesso deve impegnarsi (anche in riferimento all'età dello studente) a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso in Istituto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene e l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura).

Sono vietati, con segnalazione alle autorità competenti, gli affollamenti in prossimità dei cancelli e delle entrate degli edifici scolastici. Si rimanda a tal proposito al rigoroso rispetto del Piano di ingresso ed uscita dalla scuola. I genitori (o i tutori o altro personale delegato) degli studenti (in particolare nelle scuole dell'infanzia) non possono accedere all'interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita, ma consegnare o attendere gli allievi, che verranno accompagnati da collaboratori scolastici o docenti, all'esterno della scuola. Verranno predisposte entrate ed uscite scaglionate utilizzando esclusivamente l'ingresso individuato per il personale e per ciascun blocco di classi; l'orario verrà esposto e comunicato al personale scolastico ed ai genitori degli studenti. Tale orario dovrà essere rigorosamente rispettato. Gli studenti dovranno immediatamente accedere alla propria classe, secondo percorsi predeterminati che minimizzino le possibilità di incrocio dei flussi, mantenendo la distanza interpersonale ed indossando la mascherina.

Anche i trasferimenti dei gruppi di alunni nell'edificio scolastico e gli spostamenti del personale scolastico seguiranno percorsi predeterminati; a tal scopo è applicata segnaletica orizzontale o verticale sul distanziamento necessario e sui percorsi da seguire.

Il personale, chiamato ad accedere per lo svolgimento delle attività lavorative, e gli studenti devono controllare la temperatura corporea prima di lasciare il proprio domicilio. Nel caso in cui sia richiesta la rilevazione della temperatura, si farà riferimento a quanto disposto a livello Nazionale/Regionale e nel rispetto della *privacy* del lavoratore e dello studente. La temperatura degli studenti potrà essere misurata laddove vi sia una percezione di uno stato di malessere seppure non dichiarato dalla famiglia.

Il Dirigente scolastico individua il personale addetto alla misurazione della temperatura corporea, adeguatamente formato e dotato di adeguati DPI, utilizzando termometro senza contatto (*termoscanner*).

In caso di temperatura corporea superiore a 37,5° C, la persona sarà dotata di mascherina chirurgica (se sprovvista) e posta in isolamento in area di isolamento COVID-19.

Il personale docente sarà chiamato a vigilare e ad intervenire tempestivamente per bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l'incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza o al referente scolastico per COVID-19 comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole.

⁴ I sintomi di COVID-19 variano sulla base della gravità della malattia, dall'assenza di sintomi (essere asintomatici) a presentare febbre, tosse, mal di gola, debolezza, affaticamento e dolore muscolare. I casi più gravi possono presentare polmonite, sindrome da distress respiratorio acuto e altre complicazioni, tutte potenzialmente mortali. Perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) sono stati riconosciuti come sintomi di COVID-19.

All'uscita di scuola, al fine di evitare assembramenti negli spazi comuni interni, non è previsto lo stazionamento degli studenti e del personale nei corridoi e lungo i percorsi di uscita. Le classi attenderanno in aula (seduti al banco) il suono della propria uscita e si recheranno senza indugi (con indosso mascherine) lungo i tragitti interni fino all'esterno esclusivamente per l'uscita predeterminata.

I genitori devono attendere nelle aree esterne senza formare assembramenti e mantenendo il distanziamento sociale, anche in caso di situazioni meteo avverse.

I docenti, insieme ai collaboratori scolastici, dovranno assicurare la vigilanza sugli studenti per tutta la durata delle operazioni di ingresso e di uscita.

5.3. Accesso personale esterno

Va ridotto l'accesso a visitatori (fornitori, corrieri e visitatori/genitori, ecc.), escludendo occasioni di contatto con il personale in forza nella scuola, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel presente documento ed ispirato ai seguenti criteri di massima:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi.

FORNITORI

I fornitori, previo appuntamento e avviso di consegna, accedono con i loro mezzi, seguendo le indicazioni ricevute per e-mail o comunicazione telefonica. L'autista del mezzo effettua da solo le operazioni di scarico / carico, lasciando il materiale in consegna all'esterno nell'area appositamente dedicata e segnalata, in modo che nessun fornitore/autista possa avere contatto con il personale scolastico; il materiale verrà ritirato dal personale stesso, previa e successiva igienizzazione delle mani.

La trasmissione della documentazione di trasporto avviene in via telematica oppure è lasciata dai corrieri/trasportatori all'esterno insieme alla merce.

UTENTI (GENITORI, RAPPRESENTANZE VARIE)

L'Istituto Comprensivo ha vietato gli accessi prediligendo l'uso di comunicazioni telefoniche e trasmissioni telematiche per ogni attività che possa essere svolta con tale modalità. Sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato.

In caso di effettiva necessità, valutata dal DSGA e dal Dirigente, gli utenti potranno accedere uno alla volta, dotati di propri DPI (*mascherine chirurgiche*); dovranno prima attendere all'esterno della scuola, rispettando la distanza di almeno un metro dal personale scolastico e da altri eventuali utenti (evitando assembramenti), quindi saranno accompagnati, da un referente interno, per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori non potranno accedere a scuola per la relativa consegna: gli studenti possono farne a meno.

L'utente dovrà rispettare tutte le disposizioni, regole e quanto emanato dalle autorità competenti, come da cartellonistica affissa e da informativa presente all'ingresso. L'Istituto Comprensivo mette a disposizione degli utenti apposito *dispenser* contenente gel igienizzante per le mani.

Le famiglie, chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente protocollo e del Patto educativo di corresponsabilità, devono adottare comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare (misurazione della temperatura corporea prima di recarsi a scuola e, nel caso fosse superiore ai 37,5° oppure fossero presenti sintomi ascrivibili a COVID-19 non mandare il figlio a scuola e seguire le procedure di segnalazione previste dalle linee guida). Inoltre, in base alle citate normative, i genitori sono tenuti ad essere disponibili e recarsi a scuola a prelevare in tempi congrui da scuola il proprio figlio durante la giornata scolastica se quest'ultimo dovesse manifestare sintomatologia COVID-19 ed attuare tutte le successive procedure che le autorità sanitarie richiedono nei casi di presenza di detta sintomatologia.

DITTE TERZE

È consentito l'accesso ad imprese che debbano effettuare interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria necessari per il corretto funzionamento delle attrezzature e degli impianti scolastici.

Il personale di queste ditte può accedere solo se dotato di propri DPI quali mascherine chirurgiche; inoltre dovrà sostare nelle aree scolastiche solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività. La ditta terza è chiamata a visionare il presente Protocollo che l'Istituto Comprensivo avrà cura di fornire preventivamente agli interventi/lavori/servizi concordati, in modo che possa informare i propri lavoratori sulle misure e disposizioni da attuare in fase di accesso e di esecuzione delle attività.

L'Istituto Comprensivo scolastico avrà cura di vigilare, tramite figure incaricate, il rispetto di quanto indicato nel presente protocollo da parte dei lavoratori delle imprese terze. In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente l'Istituto Comprensivo ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

Gli operatori esterni, per quanto possibile, accedono ai locali quando il personale scolastico non è presente con l'uso, comunque, di propri DPI quali mascherine chirurgiche.

Ogni accesso è documentato dalla compilazione da parte della ditta esterna di una dichiarazione apposita per ogni lavoratore interessato.

5.4. Suddivisione edifici scolastici

Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono diversi plessi, scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Ogni plesso è suddiviso in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche per gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo protocollo, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare. È stato individuato il numero massimo di allievi che ogni aula può contenere, utilizzando le indicazioni previste dal CTS e dal Piano Scuola 2021 – 2022, riguardanti la distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e, anche nelle zone bianche, la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.

Con riferimento ai servizi educativi dell'infanzia, non essendo sempre possibile garantire l'adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l'uso di mascherine), è predisposta una didattica a gruppi stabili.

Il numero di banchi posizionati all'interno dell'aula con queste caratteristiche costituisce la massima capienza dell'aula. Gli studenti dovranno accedere e sedersi al proprio banco.

Le finestre dell'aula saranno aperte ogni turnazione della classe o comunque ogni ora.

Se le condizioni meteo lo permetteranno si terranno aperte anche durante le ore di didattica.

Il personale docente si presenta in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per assicurarsi che le postazioni siano sistemate rispettose del distanziamento, che siano state pulite dal personale ATA prima dell'arrivo degli studenti e verificare eventuali problematiche nei *dispenser* contenente igienizzante in dotazione. Il personale docente può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi con indosso la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall'allievo solo se prima si è disinfettato le mani.

Nei laboratori didattici, vale sempre il principio del distanziamento fisico di un metro e considerando sempre caso per caso, la possibilità che il personale possa mantenere almeno 2 m di distanza dall'allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa. Nel caso di postazioni non fisse (allievi che operano in piedi, di fronte a banconi, pannelli attrezzati, ecc.), gli spazi di movimento degli allievi saranno delimitate con opportune segnalazioni (una linea segnalatrice gialla/nera o rossa) per il necessario mantenimento del distanziamento di almeno 1 m tra un allievo e un altro. La pulizia ed igienizzazione del laboratorio e delle attrezzature utilizzate viene effettuata prima dell'accesso di nuove classi.

Per le attività di scienze motorie in palestra, occorre garantire aerazione continua e un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 metri ed altrettanto tra gli allievi e il docente; verrà evitato l'uso degli spogliatoi e verranno privilegiate le attività fisiche individuali senza contatti.

Nel caso in cui le palestre dell'Istituto fossero concesse dall'Ente locale proprietario ad altre società o associazioni, l'Ente locale dovrà prendere accordi con la società per garantirne la pulizia approfondita e l'igienizzazione prima ed al termine delle attività stesse. Tale protocollo dovrà essere accettato dall'Istituto.

Le misure di precauzione riportate anche nel Piano scuola prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, **considerabile solo in zona bianca**, sarà assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal D.L. n. 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente

in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione).

La pulizia ed igienizzazione delle palestre e delle attrezzature utilizzate viene effettuata prima dell'accesso di nuove classi. Nelle scuole con tempo prolungato e nelle infanzia, il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza sia da un punto di vista educativo, per l'acquisizione di corrette abitudini alimentari, che sanitario in quanto rappresenta un pasto sano ed equilibrato. L'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni). Il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso. Nell'impossibilità di individuare soluzioni organizzative che assicurino il distanziamento attraverso la gestione degli spazi del refettorio e dei tempi, il pasto sarà consumato all'interno della classe. Sia i refettori che le aule didattiche utilizzate per la refezione saranno opportunamente areate e igienizzate prima e dopo la consumazione del pasto.

La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, sempre nel rispetto del principio del distanziamento interpersonale tra tutte le persone che la occupano. Sarà dunque indicato il numero massimo di persone che potranno accedervi contemporaneamente. Resta confermata anche per la sala insegnanti l'applicazione di tutte le misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l'utilizzo della mascherina chirurgica, l'areeggiamento frequente dell'ambiente e la presenza di un dispenser di igienizzante per le mani. L'accesso agli archivi è contingentato; l'approvvigionamento o il posizionamento del materiale (documenti, fascicoli, ecc.), viene svolto solo dal personale espressamente incaricato, che provvede al prelievo dall'archivio, di quanto necessario alla specifica attività. Sarà garantita, in presenza di personale (che indossa i DPI previsti ed ha seguito le procedure di igienizzazione delle mani), una adeguata ventilazione del locale.

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-19.

Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria), e, dall'altro, evitare assembramenti all'interno dei servizi, regolamentandone l'accesso. Le finestre rimangono sempre aperte e saranno usate salviette asciugamano monouso; saranno disponibili dispenser con sapone.

I bagni senza finestra saranno mantenuti con l'aspiratore acceso per tutta la durata dell'attività scolastica.

A ciascun settore sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita. I percorsi di uscita saranno messi a conoscenza del personale scolastico che, a sua volta, provvederà ad indicare ai propri studenti. Sarà cura del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi o sostare nei luoghi di transito.

Gli studenti non potranno transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica e indossando la mascherina, in altri ambienti della scuola (laboratori, palestre o nei luoghi esterni alla scuola) con la propria classe e comunque sempre rigorosamente accompagnati dall'insegnante.

5.5. Studenti con disabilità

La garanzia della presenza quotidiana a scuola degli alunni diversamente abili (DVA) rappresenta una priorità irrinunciabile allo scopo di garantire loro un maggiore coinvolgimento, una partecipazione continua e il supporto necessario alle loro difficoltà. Sulla base del numero di studenti disabili, della loro distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici individuati per ciascuno studente e delle risorse a disposizione (docenti di sostegno e assistenza educativa) ed in considerazione dell'emergenza in atto, sarà predisposto un piano per garantire la massima copertura possibile rispetto alle ore di didattica in presenza. Nell'assegnazione delle aule alle classi si sono considerate le necessità indotte da tali studenti, nonché l'individuazione e l'assegnazione di postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi, sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale. Gli studenti con patologie o disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina sono esonerati dall'indossarla. Ovviamente sarà definito caso per caso.

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, è previsto l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si tiene conto della tipologia di disabilità e delle eventuali indicazioni impartite dal medico.

5.6. Dispositivi di protezione individuali

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR.

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti istituzionali per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. Il personale dell'Istituto Scolastico deve indossare le mascherine chirurgiche durante le normali attività all'interno della struttura scolastica. Tali dispositivi devono rispondere alle caratteristiche richieste dalla norma UNI EN ISO 14683-2019 e funzionano impedendo la trasmissione e la diffusione del virus SARS-COV-2. Il personale non docente, negli spazi comuni dovrà seguire le stesse norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica. In caso di attività specifiche (pulizie di fondo, esposizioni ad agenti chimici in caso di pulizia in ambienti ristretti, ecc.) verranno utilizzati ulteriori DPI sulla base della valutazione dei rischi riportati nel DVR della scuola ed in funzione dei Gruppi Omogenei di Lavoro (G.O.L.) e della mappatura delle diverse attività dell'Istituto Scolastico.

Il personale di sostegno, il personale collaboratore scolastico, il personale dell'infanzia con necessità di accostarsi al bambino, oltre alla raccomandazione di didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori), dovrà indossare, oltre alla mascherina chirurgica, anche guanti monouso e sistema di protezione per viso, occhi e mucose (es. visiera), in continuità di quanto previsto per l'a.s. 2020/2021.

I dispositivi di protezione sono forniti dalla scuola, a cura dei referenti di plesso, ed il personale dovrà firmare e datare una ricevuta di consegna con l'impegno di utilizzare il dispositivo in caso di necessità senza soluzione di continuità. Saranno disponibili, in caso di presenza di minore che dovesse manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19, maschere tipo FFP2 per l'adulto che dovrà assisterlo fino a quando non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

Le FFP2 saranno messe a disposizione per il personale di sostegno e per eventuale lavoratore fragile che dovrà proteggersi ad un livello superiore rispetto alla popolazione lavorativa presso l'Istituto Comprensivo.

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.

Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si terrà conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. È prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, "*è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive*". Pertanto, le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l'uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l'età degli alunni e la loro necessità di movimento.

Per quanto riguarda uso e sostituzione dei suddetti DPI, il Datore di lavoro ha dato la disposizione, per mascherine e guanti monouso, che siano cambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente, siano eliminati comunque al termine del turno di lavoro e non siano riutilizzati.

I dispositivi subiscono l'usura dovuta a:

- 1) invecchiamento del materiale;
- 2) mancata o parziale manutenzione dello stesso;
- 3) pulizia.

Sono messi a disposizione appositi contenitori per la raccolta di tali rifiuti, utilizzando sacchetti con adeguata resistenza meccanica. I contenitori saranno segnalati con cartellonistica riportante la seguente dicitura "GETTA QUI GUANTI E MASCHERINE". Successivamente i sacchetti saranno chiusi adeguatamente, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e smaltiti come da procedure già in vigore (gettati in appositi cassonetti di strada come rifiuti indifferenziati).

5.7. Gestione di una persona sintomatica in istituto

Nel caso in cui una persona, all'interno dell'Istituto, presenti sintomi⁵ compatibili con quelli del Coronavirus, deve comunicarlo immediatamente al docente (se studente), quindi al Referente scolastico per COVID-19; si dovrà procedere al suo isolamento in stanza Covid e procedere in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria. Il lavoratore e lo studente al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato di mascherina chirurgica. I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI (maschera FFP2) fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 *“In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.”* Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 *“In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”.*

L'Istituto Comprensivo collabora pertanto con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in Istituto che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.


Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

Nel periodo dell'indagine, l'Istituto Comprensivo potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente gli ambienti dell'Istituto Comprensivo. Con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”. Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente, covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'a.s. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020. È necessario tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell'ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l'identificazione dei contatti stretti. È necessario inoltre richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19. Insieme con il Dipartimento di Prevenzione verrà stabilito un protocollo, nel rispetto della *privacy*, per avvisare i genitori degli studenti contatti stretti; particolare attenzione deve essere posta alla *privacy* non diffondendo nell'ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (D.Lgs, 10 agosto 2018, n 101) ma fornendo le opportune informazioni solo al DdP, che avrà il compito di informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie degli studenti individuati come contatti stretti.

In caso di presenza di componenti positivi è opportuno prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l'area di isolamento e per i luoghi frequentati dall'alunno/componente del personale scolastico sintomatici.

Vengono di seguito riportati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19.

⁵ I sintomi di COVID-19 variano sulla base della gravità della malattia, dall'assenza di sintomi (essere asintomatici) a presentare febbre, tosse, mal di gola, debolezza, affaticamento e dolore muscolare. I casi più gravi possono presentare polmonite, sindrome da distress respiratorio acuto e altre complicazioni, tutte potenzialmente mortali. Perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) sono stati riconosciuti come sintomi di COVID-19. Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea. (rif. Circolare Ministero salute 8 gennaio 2021).



Legenda: **PLS** = Pediatra di Libera Scelta, **MMG** = Medico di Medicina Generale, **DdP** = Dipartimento di Prevenzione.

5.8. Personale con fragilità

Il personale docente e ATA, in condizioni di *...lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità*, devono segnalarlo al dirigente scolastico, affinché possa assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77.

Quindi il lavoratore fragile non viene definito in base all'età, ma in base al fatto che presenta:

- alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche),
- patologie a carico del sistema immunitario ,
- patologie oncologiche,

“che, in caso di comorbilità con l'infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia”.

Il medico competente riveste un ruolo centrale soprattutto per l'identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 o in caso di fragilità.

I dati epidemiologici mostrano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di convivenza con l'infezione possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia. In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà valutare la possibilità di esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni dell'idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso.

Le specifiche situazioni di alunni in condizioni di fragilità (patologie gravi o immunodepressi) in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente e previa presentazione tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata, saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, per consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione, effettua la “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione” (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, in deroga alla

norma. In merito a tale tipologia di soggetti, la letteratura scientifica evidenzia che le persone che si sono ammalate e che hanno manifestato una polmonite o una infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria.

5.9. Pulizie e igienizzazione plessi scolastici

Per pulizia, disinfezione e sanificazione si intendono complessi procedimenti e operazioni molto diversi, realizzati con metodologie e prodotti differenziati che si pongono obiettivi diversi:

- a) sono attività di **PULIZIA** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) sono attività di **DISINFEZIONE** quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- c) sono attività di **DISINFESTAZIONE** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
- d) sono attività di **SANIFICAZIONE** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Le diverse azioni messe in essere in un ambiente scolastico tendono a concorrere ad una salubrità degli ambienti che portano ad una migliore qualità della vita degli studenti, dei lavoratori e dei frequentatori diminuendo la probabilità di diffusioni di microrganismi portatori di infezioni.

La pulizia delle superfici e degli ambienti è l'azione preliminare da effettuare e indispensabile per una eventuale successiva disinfezione.

La disinfezione non risulta efficace se attuata su superfici non precedentemente pulite.

Le operazioni di pulizia tipologicamente sono inquadrate come:

- pulizie ordinarie: comprendono attività di pulizia di carattere continuativo e programmato, solitamente con frequenza giornaliera;
- pulizie periodiche: comprendono attività di pulizia più profonda a periodicità più lunga da svolgersi con frequenze prestabilite;
- pulizie straordinarie: comprendono interventi imprevedibili richiesti per esigenze occasionali o emergenziali; dopo un'adeguata valutazione dei rischi, la programmazione deve essere rivista, anche in base alla destinazione d'uso dell'ambiente stesso e dei flussi di persone.

Le operazioni di pulizia devono essere condotte possibilmente negli orari, nei periodi e nei luoghi in cui non sono presenti persone in modo da non creare interferenze o rischi rispetto alla normale attività scolastica.

L'utilizzo di prodotti nel rispetto degli utenti, dei materiali e dell'ambiente è auspicabile sempre, ma prima di tutto occorre verificare che i principi attivi normalmente utilizzati nei prodotti disinfettanti siano autorizzati a livello nazionale (Presidi Medico Chirurgici - PMC) ed europeo (biocidi).

Durante un'emergenza sanitaria tipo COVID-19, i disinfettanti che sembrano avere i migliori risultati sono l'etanolo, i sali di ammonio quaternario (es. cloruro di didecil dimetilammonio - DDAC, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio, ADBAC), il perossido d'idrogeno, l'ipoclorito di sodio e altri principi attivi.

Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace azione disinfettante sono dichiarati sull'etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la responsabilità del produttore. Il produttore stesso al fine di ottenere l'autorizzazione del prodotto come presidio medico chirurgico o del prodotto biocida deve presentare test di verifica dell'efficacia contro uno o più microorganismi bersaglio.

La pulizia con acqua e normali detergenti e la disinfezione con prodotti disinfettanti comuni è di per sé sufficiente, come primo intervento, per la decontaminazione delle superfici anche se non sono, a tutt'oggi, disponibili prove specifiche della loro efficacia su SARS-CoV-2, ma dati di bibliografia attestano, comunque, la loro efficacia rispetto ad altre patologie, ad esempio una concentrazione di etanolo al 70% è efficace su diversi coronavirus dopo un minuto di contatto su superfici dure.

Tutti i locali delle scuole dell'Istituto Scolastico vengono puliti giornalmente ed igienizzati periodicamente dal personale scolastico secondo un cronoprogramma ben definito e ogni attività viene documentata attraverso un registro regolarmente aggiornato; i collaboratori scolastici, oltre ai pavimenti ed ai rivestimenti

dei vari locali (ambienti di lavoro, aule, aree comuni, palestre, aree ristoro e mensa, servizi igienici e spogliatoi), dovranno porre particolare attenzione alle attrezzature ed alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, materiale didattico e ludico, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida e areando i locali.

L'attività di sanificazione ordinaria dei plessi (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020. Per la sanificazione, si terrà conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020.

L'istituzione scolastica provvede a:

- assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020 ed in particolare dal rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021;
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato I dell'allegato I del documento CTS del 28/05/20;
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Se i locali sono privi di finestre, gli estrattori di aria saranno mantenuti in funzione per l'intero orario scolastico. I servizi saranno sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a regolare detersione le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. Qualora vengano usati prodotti disinfettanti e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 6 anni (scuole infanzia), alla disinfezione degli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini, seguirà anche la fase di risciacquo.
- Viene tenuta alta l'attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell'Infanzia.

Il personale amministrativo ed i docenti mantengono pulite le proprie postazioni di lavoro (scrivanie e cattedre delle aule) utilizzando i prodotti disponibili nei locali. Il personale amministrativo, garantisce:

- la pulizia e la sanificazione giornaliera di tastiere, schermi *touch*, *mouse* con adeguati detergenti forniti dalla scuola, compresi fazzoletti / salviette igienizzanti, dopo aver indossato gli specifici DPI specifici, indicati nella scheda di sicurezza dei relativi prodotti e aver garantito una buona aerazione dei locali,
- la compilazione dell'apposito registro di avvenuta igienizzazione della propria postazione.

Il personale docente provvede alla pulizia della scrivania a fine orario nella classe.

La pulizia viene effettuata sempre con l'uso DPI specifici come indicati nella scheda di sicurezza dei relativi prodotti e aver garantito una buona aerazione dei locali.

Nel caso di presenza di casi confermati di COVID-19 all'interno dei locali scolastici, si procederà alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della Circolare succitata nonché alla loro ventilazione.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo la pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo la pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (si rimanda alle indicazioni delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, senza trascurare l'eventuale utilizzo di protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e che deve seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente.

Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina (o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

Per le pulizie è necessario individuare le attività e relative funzioni dei principali soggetti individuati nella gestione e programmazione delle operazioni.

N	Attività	DL	DSGA	SPP	MC	DP	CS
1	Approvvigionamento del materiale per la pulizia, la disinfezione e la sanificazione degli ambienti e delle persone	R	R	I	I	C	C
2	Acquisto dei dispositivi di protezione individuali o dei dispositivi medici per personale interno	R	C	C	I		
3	Pianificazione del programma di pulizia	R	R	I		C	C
4	Custodia delle schede dati di sicurezza dei prodotti, delle certificazioni dei dispositivi	R	C	C	I	I	I
5	Formazione del personale interno e discenti	R	C	C	C		I
6	Sorveglianza sanitaria	C	I	I	R	C	I
7	Preparazione del materiale	I	C	I		R	R
8	Diluizione di detergenti e disinfettanti	I	C	I		R	R
9	Esecuzione di pulizie	I	C	I		R	R
10	Smaltimento del materiale	I	C	I		R	R
11	Riordino del materiale	I	C	I		R	R
12	Controllo e verifica	R	R	C	C	C	C

Legenda:

DL	DSGA	SPP	MC	DP	CS
Datore Lavoro	Direttore Servizi Generali e Amministrativi	Servizio Prevenzione e Protezione	Medico Competente	Ditta Pulizie	Collaboratore Scolastico

R = Responsabile **C** = Collaboratore **I** = Informato

Le pulizie ordinarie servono a mantenere un livello adeguato di igiene dei locali e delle attrezzature ed è necessario ripeterle a cadenza fissa: giornaliera, settimanale, bisettimanale o mensile.

Le attività straordinarie di pulizia, seppur programmate, si verificano a cadenze temporali più dilazionate nel tempo (trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale).

Costituisce attività straordinaria di pulizia quella effettuata in seguito ad eventi determinati, ma non prevedibili.

La tabella seguente riporta alcune attività primarie che devono essere svolte all'interno dei locali scolastici con frequenza giornaliera (**G** una volta al giorno, **G2** due volte al giorno), settimanale (**S** una volta a settimana, **S3** tre volte a settimana), mensile e annuale (**A** una volta all'anno, **A2** due volte all'anno, **A3** tre volte all'anno).

Attività	Frequenza
Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti a servizio dei discenti. Lavaggio pavimenti.	G2
Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.).	G2
Pulizia a fondo con disinfettante dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi e accessori).	G2
Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, lavaggio e asciugatura degli specchi presenti, delle attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle zone adiacenti, dei distributori di sapone e carta. Oltre al lavaggio tramite l'uso di appositi prodotti quali detergenti, disinfettanti e disincrostanti, sarà necessario far aerare i locali e successivamente spruzzare un deodorante.	G
Pulizia e sanificazione dei giochi (Scuola dell'infanzia).	G
Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici).	G
Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati.	G
Lavaggio di pavimenti degli spogliatoi della palestra (se utilizzati).	G
Pulizia e disinfezione delle attrezzature delle palestre (se utilizzate).	G
Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano nelle aule banchi, sedie, cattedra, tastiere, telefoni, pulsanti, attaccapanni, eccetera.	G
Lavaggio delle lavagne.	G
Spolveratura "a umido" di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli.	G
Rimozione dell'immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi contenitori porta rifiuti; raccolta dei rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta.	G
Rimozione dei rifiuti dai cestini situati nelle aree esterne all'edificio.	G
Lavaggio dei pavimenti delle aule, degli uffici e dei corridoi, della palestra (se utilizzata).	G

Attività	Frequenza
Pulizia dell'ascensore, se presente nell'edificio scolastico, relativamente a pavimento, pareti e pulsantiere interne e ai piani.	G
Pulizia di corrimani e ringhiere.	G
Pulizia delle macchine ed attrezzature utilizzate nei laboratori.	G
Pulizia di porte, cancelli e portoni.	G
Pulizia di attrezzatura ludica esterna e interna.	G
Lavaggio a fondo dei pavimenti con disinfettante dopo spazzatura e pulizia.	G
Pulizia e disinfezione di tutti i tavoli e sedie delle mense.	G
Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli.	S3
Spolvero dei monitori dei computer nell'aula di informatica.	S3
Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini.	S3
Pulizia dei cortili e delle aree esterne.	S3
Lavaggio dei cestini gettacarte, almeno....	S3
Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici.	S
Spolveratura "a umido" di arredi vari non di uso quotidiano.	S
Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri.	S
Pulizia dei computer nel laboratorio informatico, delle fotocopiatrici, delle stampanti e dei corpi radianti.	M
Spolveratura di tutte le superfici orizzontali (comprese eventuali ragnatele a soffitto).	M
Pulizia dei vetri interni delle finestre di aule, uffici, ...	M
Aule convegni, teatri, aula magna (mensile o dopo ogni utilizzo).	M
Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti.	A3
Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell'aerazione (aria condizionata), termoconvettori, canaline,...	A3
Lavaggio delle tende non plastificate.	A2
Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzi delle aule, degli uffici, della palestra.	A2
Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell'archivio utilizzando per lo scopo, se necessario, anche un idoneo aspirapolvere o panni che siano stati preventivamente trattati con prodotti atti ad attirare e trattenere la polvere.	A2
Pulizia delle aree verdi.	A2
Pulizia delle bacheche.	A2
Pulizia di targhe, insegne e suppellettili.	A2
Lavaggio di punti luce e lampade.	A
Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili di aule, palestra, uffici ... Pulizia e disinfezione di locali adibiti a custodia di materiale non in uso situati in seminterrati, negli archivi, sulle scaffalature aperte e nel magazzino dei prodotti e degli attrezzi.	A

In casi eccezionali, come nel caso di pandemia, le frequenze delle attività devono essere riviste in modo da garantire la salubrità di tutti gli ambienti scolastici e ridurre la probabilità di contagio.

Per maggiori e dettagliate indicazioni (a servizio del collaboratore scolastico), si rimanda alla Linea Guida INAIL 2020 - Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche – Istruzioni per l'uso.

5.10. Comitato Covid-19 e formazione

Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte, il Dirigente Scolastico valuta la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione è presieduta dal Dirigente scolastico.

Il personale scolastico inoltre, al fine di gestire e conoscere le misure precauzionali i protocolli di sicurezza anti contagio ed il presente documento, viene formato ed aggiornato come indicato dal Piano scuola.

Il Referente scolastico per COVID-19 riceve formazione integrativa in merito.

Il presente documento contiene il protocollo riguardante le misure anticontagio contro il CoViD-19 e rappresenta aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi dell'Istituto Comprensivo Assisi 2, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il documento è stato approvato in seduta congiunta dal Datore di Lavoro, dal RSPP, dal Medico Competente, dal RLS e dalle RSU, presenti on line, previa convocazione del Datore di Lavoro, il giorno 04 settembre 2021.